

IVA

Commercio elettronico con Iva italiana per operazioni Ue fino a 10.000 euro

di Sandro Cerato



I **servizi elettronici** e quelli telecomunicazione e teleradiodiffusione resi da soggetti Iva in Italia a soggetti privati stabiliti in altri Stati Ue **sono soggetti ad Iva in Italia** per un **ammontare annuo non superiore ad euro 10.000**.

È quanto stabilisce il **nuovo articolo 7-octies D.P.R. 633/1972** inserito dall'[articolo 1 D.Lgs. 45/2020](#) che ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni della [Direttiva 2017/2455/Ue](#) volte a **semplificare gli adempimenti Iva** nei confronti dei **piccoli operatori economici che prestano servizi elettronici**, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (c.d. servizi "TTE") nei confronti di privati stabiliti in altri Stati membri.

Prima della suddetta modifica, in base all'[articolo 7-sexies, lett. f\) e g\), D.P.R. 633/1972](#), i **servizi elettronici e quelli "TTE"** si consideravano **effettuati in Italia se resi a soggetti privati ivi domiciliati o ivi residenti** (senza domicilio all'estero). Ne conseguiva che laddove tali servizi fossero posti in essere nei confronti di **committenti privati stabiliti in altri Stati, la territorialità si realizzava in detti altri Stati**.

Con l'introduzione del **nuovo articolo 7-octies D.P.R. 633/1972**, le precedenti regole contenuti nelle citate lettere f) e g) dell'[articolo 7-sexies D.P.R. 633/1972](#) sono state **trasfuse all'interno di tale nuovo articolo**, prevedendo tuttavia **un'importante eccezione che consente di assoggettare ad Iva in Italia i servizi elettronici e quelli di "TTE" se di importo marginale**.

Più nel dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 7-octies** stabilisce, in deroga alla regola generale prima descritta, che per i **servizi resi da soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di committenti stabiliti in altro Stato Ue, l'imposta è dovuta nel territorio dello Stato** se sono presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

- **il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro della Ue;**
- **l'ammontare complessivo** (al netto dell'Iva) delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti "consumer" stabiliti in altri Stati Ue **non ha superato nell'anno precedente la soglia di euro 10.000** e fino al raggiungimento di tale importo nel corso dell'anno.

Resta ferma la **possibilità per il prestatore soggetto Iva in Italia di optare per l'applicazione dell'imposta negli Stati membri** in cui sono stabiliti i committenti (quindi anche sotto la soglia indicata), nel qual caso l'opzione è **vincolante fino a revoca** e per almeno due anni (da esercitarsi nella dichiarazione annuale Iva).

Dal nuovo quadro normativo emerge quindi una **semplificazione per gli adempimenti richiesti in capo al prestatore nazionale dei servizi elettronici (e di "TTE")**, poiché, laddove l'importo di tali servizi resi in ambito Ue (ossia nei confronti di privati stabiliti in altri Stati membri) non superi la citata soglia di euro 10.000, **non è richiesta alcuna identificazione Iva in detti Stati**, in quanto l'imposta è dovuta in Italia.

Pertanto, se i servizi in questione sono resi a **soggetti privati stabiliti in Italia** (senza limiti di importo) o nei confronti di **privati stabiliti nella Ue** (fino alla soglia annua di 10.000 euro) il **prestatore soggetto Iva in Italia non deve porre in essere alcun adempimento in altro Stato, in quanto l'imposta è dovuta in Italia**.

Si segnala che [l'articolo 2 D.Lgs. 45/2020](#) allarga l'ambito applicativo dell'[articolo 74-quinquies D.P.R. 633/1972](#) (**contenente le disposizioni del Moss**) includendo anche i **soggetti stabiliti in un Paese extraUe** non stabiliti in uno Stato Ue anche se ivi identificati.

Ciò consente a tali soggetti di **evitare l'identificazione in ogni Stato membro**, potendo così adempiere a tutti gli obblighi presso una **sola autorità fiscale della Ue** in cui presentare le **dichiarazioni ed eseguire i versamenti**.